



### IL PRESIDE

**Vista** la Legge 240 del 30 dicembre 2010;

**Visto** il Decreto Rettorale n° 2340/2015, prot. 0051633 del 31 luglio 2015, class. I/3;

**Visto** il Regolamento della Facoltà di Economia, e, in particolare, l'art.12;

**Preso atto** che nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 2015 sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali dell'Università;

**Vista** la disposizione del Preside n. n. 1115 del 08.9.2015 class. II/11 Decr. 2 con la quale sono state indette le elezioni delle rappresentanze studentesche nell'Assemblea di facoltà nei giorni 1, 2, 3 e 4 dicembre 2015;

**Vista** la disposizione del Preside n. 315 con la quale sono state pubblicate le Norme per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio del 21 e 22 maggio 2013;

**Visti** il verbale dell'Ufficio Elettorale del aprile 2013 con cui è stata approvata la "Disciplina della propaganda elettorale" per le elezioni delle rappresentanze studentesche nell'Assemblea di facoltà e nei consigli di Corso di Studio nei giorni 21 e 22 maggio 2013;

Su proposta dell'Ufficio elettorale di Facoltà

### DISPONE

Che la "Disciplina della propaganda elettorale", (che si ripubblica in allegato) approvata dall'Ufficio Elettorale il 24 aprile 2013, si estende, in quanto compatibile, alla propaganda elettorale svolta nella Facoltà rispetto alle ulteriori elezioni dei rappresentanti degli studenti del 1- 4 dicembre 2015.

Il Preside  
Giuseppe CICCARONE

Allegato: Disciplina della propaganda elettorale

## Disciplina della propaganda elettorale.

### Art. 1.

1. Ad ogni lista viene garantita eguale visibilità durante la campagna elettorale.
2. Ogni lista può predisporre un banchetto per la propaganda elettorale nell'atrio della Facoltà.
3. L'affissione di stampati, di manifesti ed altro materiale di propaganda e' effettuata negli appositi spazi a ciò destinati dalla Presidenza della Facoltà. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio destinato all'affissione degli stampati, dei manifesti e del materiale di propaganda elettorale, essi potranno essere distribuiti in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità. È in ogni caso vietata l'affissione di qualunque materiale di propaganda elettorale all'interno delle aule, degli ascensori e dei bagni.
4. Tra gli stampati, i manifesti e l'altro materiale di propaganda elettorale previsti dal precedente comma si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di riunioni, assemblee, manifestazioni ed eventi a qualsiasi titolo collegati alla campagna elettorale.

### Art. 2.

1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, manifesti o materiale di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione, ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale, o, non avendone titolo, affigge stampati o manifesti negli spazi suddetti, fermo ogni altro profilo di responsabilità, è richiamato per iscritto dall'Ufficio elettorale di Facoltà, con proprio provvedimento motivato. Tale richiamo è altresì comunicato al presentatore della lista cui eventualmente appartiene, in qualità di presentatore, candidato o sottoscrittore, il soggetto che compie la condotta di cui sopra. In caso di reiterazione degli atti di cui al presente comma, l'Ufficio elettorale di Facoltà, con proprio provvedimento motivato, può disporre l'esclusione della lista in questione. Tale disposizione si applica anche per i manifesti della Facoltà concernenti le operazioni elettorali.

### Art. 3

L'Ufficio elettorale di Facoltà adotta le misure idonee a rendere nota la disciplina del silenzio elettorale e, in particolare, il contenuto dell'articolo 6, comma 3 delle *Norme per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di facoltà e nei Consigli di corso di studio del 21 e 22 maggio 2013. (di seguito riportato)*

....

*Art. 6 – Pubblicazione delle Liste, propaganda elettorale e silenzio elettorale*

....

3. La propaganda elettorale termina 24 ore prima dell'orario di inizio delle votazioni. Da quel momento e fino alla chiusura dei seggi sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta all'interno della Facoltà o nelle sue immediate vicinanze, la distribuzione o la nuova affissione di qualunque materiale di propaganda. .... I Presidenti dei seggi sono tenuti a dare comunicazione immediata all'Ufficio elettorale di Facoltà di ogni infrazione, tentata o commessa, del silenzio elettorale. In caso di infrazione del silenzio elettorale, ciascun componente dell'Ufficio elettorale di Facoltà è tenuto a richiamare oralmente al rispetto del silenzio il presentatore della lista oggetto di propaganda. In caso di seconda infrazione del silenzio elettorale, l'Ufficio elettorale di Facoltà è tenuto ad effettuare un secondo richiamo per iscritto, con proprio provvedimento motivato, al presentatore della lista oggetto di propaganda. In caso di reiterata infrazione del silenzio elettorale, l'Ufficio elettorale di Facoltà, con proprio provvedimento motivato è tenuto a disporre l'esclusione della lista oggetto di propaganda.